

LAURA PIFFARETTI

Notaio in Lecco

Via Carlo Cattaneo, 42h, piano 9 - 23900 LECCO

Tel. 0341.1843600 - Fax 0341.1843609

lpiffaretti@notariato.it

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 5437/3753

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita, su iniziativa di Giorgio Antonio Riva, una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE GIORGIO ANTONIO RIVA ETS".

La Fondazione è costituita ai sensi del D. Lgs. n.117/2017 ("Codice del Terzo settore", nel prosieguo anche "CTS").

La Fondazione, con l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, aggiunge alla propria denominazione le parole "Ente del Terzo settore" o "ETS".

La Fondazione ha sede in Sirtori, Via Belvedere n.39.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purchè nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione svolge la sua attività sull'intero territorio nazionale.

Art. 2

Scopo

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, neppure indiretto, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come scopo di promuovere iniziative nel settore culturale/artistico e di conservare e valorizzare le opere d'arte e di ricerca dell'artista GIORGIO ANTONIO RIVA e di artisti contemporanei, promuovendo e divulgando la conoscenza del loro lavoro, attraverso studi, ricerche e documentari.

Tale scopo viene perseguito mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (articolo 5, lettera i) CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (articolo 5, lettera f) CTS).

A tal fine la Fondazione può:

- collaborare con altri centri museali, fondazioni ed enti locali presenti in Italia ed all'estero, per creare una rete di conoscenze comuni e sinergie di scopo per la promozione e l'organizzazione di eventi legati all'arte e alla cultura contemporanea;
- intrattenere con importanti musei ed enti nazionali e internazionali rapporti per la diffusione dell'arte ed il perseguimento delle finalità della Fondazione, anche cedendo (in prestito) opere nell'ambito dell'organizzazione di eventi e mostre;
- promuovere la realizzazione di un museo, inteso come luogo per la ricerca, la conservazione e la valorizzazione delle opere di GIORGIO ANTONIO RIVA e di altri artisti contemporanei;
- organizzare e realizzare visite guidate, laboratori e appuntamenti di varia natura al fine di incentivare il dialogo con il pubblico e fornire un'ulteriore occasione di conoscenza dell'arte contemporanea rivolta a bambini, ragazzi e adulti, con particolare attenzione anche ai soggetti affetti da disabilità;
- organizzare dibattiti culturali e convegni nel campo della cultura, dell'arte e della critica nella materia specifica, nonché erogare contributi finanziari a iniziative culturali di alto livello inerenti il campo dell'arte contemporanea;
- istituire un premio e borse di studio per i giovani che intendono perfezionare

ed estendere gli aspetti sperimentali di un nuovo lavoro sui linguaggi d'arte ed espressivi;

- promuovere e attuare forme di collaborazione e integrazione con progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale n.107/2021 ai sensi dell'art. 6 del CTS e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 7 del CTS, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, tra cui opere d'arte in miniatura, infoplasmi (stampe numerate e certificate in bianco/nero e a colori), oggettistica e libri, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è dato dal fondo permanente di dotazione, costituito dalla somma di denaro di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero).

Tale patrimonio potrà essere incrementato con:

- elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) fatte da enti o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- beni mobili e immobili istituzionali destinati al proprio patrimonio indisponibile.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile, compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 4

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- delle attività di raccolta fondi, debitamente autorizzate ai sensi di legge;
- degli eventuali residui attivi dei ricavi e proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e diverse;
- delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione a uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto sostanziale delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
- dai contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati

all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione non distribuirà, nemmeno indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e comunque nel rispetto dell'art.8 del CTS e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione, ove nominato.

In aggiunta agli Organi statutari può essere nominato un Presidente Onorario da parte del Consiglio di Amministrazione, anche scelto tra personalità italiane o straniere che non abbiano fatto parte del Consiglio di Amministrazione stesso. Il candidato alla Presidenza Onoraria deve essere persona di grande prestigio, in grado di portare un decisivo valore aggiunto alla Fondazione. Viene proposto dal Presidente al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario partecipa su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, non ha diritto di voto, rimane in carica per un solo mandato di tre anni e termina con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio rispetto a quello nel quale è stato nominato.

Tutte le cariche degli organi sopra elencati sono gratuite (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), ad eccezione dell'Organo di revisione e dell'Organo di controllo.

Art. 6

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri a un massimo da cinque membri, i quali eleggono tra loro il Presidente, ai sensi del successivo articolo 10, e il Vice Presidente, ai sensi del successivo articolo 11, fatto salvo quanto infra precisato.

E' membro a vita del Consiglio di Amministrazione, nonché Presidente a vita dello stesso, salvo oggettivo impedimento o dimissioni, il Fondatore GIORGIO ANTONIO RIVA.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Fondatore GIORGIO ANTONIO RIVA, sua vita natural durante, e durano in carica per un triennio.

In ogni caso di cessazione dei Consiglieri per scadenza, dimissioni, decesso o permanente impedimento, la nomina dei sostituti verrà effettuata dal Fondatore GIORGIO ANTONIO RIVA con le modalità di cui al comma precedente. I Consiglieri così nominati resteranno in carica un triennio.

In caso di decesso o permanente impedimento del Fondatore GIORGIO AN-

TONIO RIVA, alla sostituzione dei Consiglieri cessati durante il mandato e dei consiglieri scaduti, provvederanno i rimanenti Consiglieri in carica, con decisione assunta con la maggioranza dei due terzi. I Consiglieri così nominati resteranno in carica un triennio.

Salvo dimissioni, morte, esclusione o decadenza, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

I Consiglieri cessati possono essere riconfermati, sempre con le modalità di cui al presente articolo.

In caso di ritardo nella designazione, i membri scaduti restano in carica sino alla designazione dei loro successori.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Art. 7

Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato e notificato all'interessato.

Art. 8

Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione ed esercita ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nel rispetto della legge e del presente Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione spetta inoltre:

- a) di eleggere il Presidente (salvo quanto sopra previsto all'articolo 6) e un Vice Presidente;
- b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni, composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- c) di deliberare - con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica - eventuali modifiche dello Statuto, salvo l'eventuale assenso dell'autorità competente;
- d) di redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo nei termini di legge;
- e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- g) di approvare eventuali regolamenti interni;
- h) di nominare il segretario generale, nella persona del Vice Presidente o di un

Consigliere o di persona estranea al Consiglio;

- i) di nominare eventualmente un direttore artistico, o uno o più consulenti;
- l) di programmare le attività della Fondazione e di verificare la relativa attuazione;
- m) di approvare i progetti pluriennali o di particolare rilevanza economica o reputazionale;
- n) di approvare le convenzioni con altri soggetti finalizzate al perseguimento degli scopi statuari;
- o) di acquisire eredità, legati e donazioni;
- p) di deliberare in merito ad atti di disposizione del patrimonio e le modifiche patrimoniali;
- q) di deliberare - con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica - lo scioglimento della Fondazione, nonché la nomina, con determinazione dei relativi poteri, dei liquidatori, e ogni altra decisione circa la devoluzione del patrimonio;
- r) di nominare l'Organo di controllo e, ove sia obbligatorio o per legge od ove lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di revisione e disporre la revoca;
- s) di deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

Art. 9

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito fatto ai membri del Consiglio, all'Organo di controllo e al Revisore, se nominato, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza, o - in casi d'urgenza - con invito effettuato mediante strumento che fornisca prova certa di ricezione, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza stessa.

Le adunanze possono tenersi per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tale circostanza il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dal presente Statuto, devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni, stesi dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione e firmati, oltre che dall'estensore, dal Presidente, sono trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro.

Art. 10

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – ad eccezione del primo, che è il Fondatore, a vita - è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, a scrutinio segreto.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni; può farsi sostituire da un Consigliere, in via prioritaria dal Vice Presidente;
- c) esercita in generale ogni altro potere previsto dallo Statuto per il Presidente;
- d) in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che in ogni caso deve essere convocata dal Presidente entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Al venir meno del primo Presidente della Fondazione o in caso di suo impedimento permanente, il successivo Presidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente così nominato durerà in carica un triennio e potrà essere riconfermato senza limitazioni.

Art. 11

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art.12

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può anche non farne parte. Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Art.13

Organo di Controllo e Revisione legale

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, c.c.

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche

con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale, ove richiesto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta una indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3 CTS.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Per gravi inadempienze può essere sollevato dal suo incarico con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

Art.14

Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti da altre norme di legge applicabili e dal CTS, la Fondazione tiene:

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Art.15

Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo le disposizioni di legge ed in particolare di quelle di cui al CTS.

Art.16

Utili della gestione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art.17

Estinzione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Se lo scopo diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, e in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile, o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo e secondo comma, del Codice Civile, la Fondazione si estingue.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno anche essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art.18

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si ritengono operanti in quanto applicabili le norme del Codice Civile, il Codice del Terzo Settore e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

F.to Giorgio Antonio Riva

F.to Zanon Alessandro

F.to Casiraghi Angelo Messia

F.to Lorenzo Casiraghi

F.to Chiara Ferrari

F.to Arrigoni Alessandra

F.to Laura Piffaretti